



---

**ORDINANZA N. 82 DEL 22/08/2018**

---

**OGGETTO -** REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE COMUNALI PER LA SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 IN DATA 01 E 02 SETTEMBRE 2018 - 89 EDIZIONE.

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO** che si terrà l'89° Gran Premio di Formula 1 domenica 02 settembre 2018 presso l'Autodromo Nazionale all'interno del Parco di Monza;

**TENUTO CONTO** dell'interdizione all'accesso al Parco di Monza per l'area riguardante l'ex Ippodromo (area parcheggio) con conseguente nuovo indirizzamento dei veicoli sui comuni limitrofi ed in modo specifico anche su Biassono;

**DATO ATTO** che l'evento di cui al punto precedente renderà l'area in parola meta di un flusso costante di tifosi, che avrà rilevanti conseguenze sull'intero sistema della viabilità di più Comuni, con ripercussioni sul fronte della sicurezza e incolumità pubblica;

**RITENUTA** pertanto, la necessità di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, il cui principio rientra, come indicato dall'art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

**PRESO ATTO** degli impegni assunti dal Gruppo di lavoro costituito presso la Prefettura di Monza;

**RICHIAMATO** il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 Settembre 2002 nr 226;

**PRESO ATTO** della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14 Agosto 2018 relativa alla concessione temporanea di aree comunali nei giorni 01 e 02 Settembre 2018 per la sosta di autoveicoli a favore della Società Monza Mobilità s.r.l., in occasione del Gran Premio di F1 89<sup>a</sup> edizione;

**CONSIDERATO CHE** le aree di sosta configurare come "parcheggio marrone" di cui al punto precedente sono ubicate nelle seguenti vie: Via Trento e Trieste angolo Via delle Industrie; Via degli Artigiani, Via Locatelli, Via De Gasperi, Via Europa, Via Dell'Olmo angolo Via Dei Gelsi, Via Padania (escluso lato immobili residenziali) Via Friuli, Via Emilia, Via dei Gelsi;

**VISTI** gli Artt. 1, 6, 7, 159 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 285;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per propria competenza;

**VISTO** il decreto di nomina in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;



## ORDINA

Dalle ore 06.00 del giorno sabato 01 Settembre 2018 alle ore 06.00 del giorno lunedì 03 Settembre 2018:

L'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata** (Fig. II 74 Art.120, Mod. II 3/a Art.83 e Mod. II 6/m Art.83 del DPR n°495/92) per tutti i veicoli, così come definiti dall'art. 46 del vigente Codice della Strada, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati per istituzione parcheggio "marrone" nelle seguenti vie:

- Via Trento e Trieste angolo Via delle Industrie;
- Via degli Artigiani;
- Via Locatelli;
- Via De Gasperi;
- Via Europa;
- Via Dell'Olmo angolo Via Dei Gelsi;
- Via Padania (escluso lato immobili residenziali);
- Via Friuli;
- Via Emilia;
- Via dei Gelsi.

## INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia locale.

Che gli atti istruttori citati nella presente ordinanza sono depositati presso il Settore Polizia Locale ove, secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia.

## DISPONE

L'apposizione della prescritta segnaletica **entro 48 ore prima** del verificarsi dell'evento è a cura dell'Ufficio Tecnico comunale – Area Gestione del Territorio.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'Ufficio Tecnico comunale, sono incaricati dell'esecuzione e delle verifiche in merito all'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della segnaletica verticale e la pubblicazione all'Albo Comunale.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:

- al Settore Tecnico comunale – Area Gestione del Territorio;
- al Settore Patrimonio e Demanio;
- all'Amministratore Unico della Società Monza Mobilità s.r.l.;
- alla Locale Stazione dei CC di Biassono competente per territorio.

Biassono, data come da documento informatico

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
Commissario Capo Giorgio Piacentini

Responsabile procedimento istruttorio:  
Spec. di Vig.

Dr.

M.

Coppola

Settore

PL



**COMUNE DI BIASSONO (MB)**

---